

## **TRIBUNALE DI CUNEO**

### **Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss L. 3/2012**

Nell'interesse del Signor Aurelio RAMAGLIA, nato il 25 settembre 1968 a Abriola (PZ), codice fiscale RMGRLA68P25A013C, residente in 12030 Manta (CN), Strada Statale n. 106, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Pellegrino (C.F. PLL MRC 71C25 D205V, pec: [marco.pellegrino@ordineavvocaticuneo.eu](mailto:marco.pellegrino@ordineavvocaticuneo.eu)) del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo (CN), Via Carlo Emanuele III n. 25 (fax 0171.648827) in forza di mandato datato 07.06.2022 apposto in calce al presente atto firmato digitalmente dal sottoscritto difensore e dal medesimo dichiarato conforme all'originale ed inserito nella busta digitale di cui al fascicolo telematico relativo al predetto ricorso

\*\*\*\*\*

#### **premessò che**

- il sig. Aurelio Ramaglia è residente a Manta (12030 - CN), Strada Statale n. 106 (cfr. doc. 1), e pertanto sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9 L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- il ricorrente non è assoggettabile, non svolgendo attività commerciale, alle procedure concorsuali vigenti e previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- il sig. Ramaglia, pertanto, è soggetto esclusivamente alle procedure previste dal Capo II della Legge 17 gennaio 2012, n. 3;
- l'esponente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3 del 17 gennaio 2012 (cfr. doc. 2: Relazione ex art. 14-ter comma 3 L. 3/2012);
- il sig. Ramaglia non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14-bis della Legge 3 del 17 gennaio 2012;



- il ricorrente versa in una situazione finanziaria connotata da uno squilibrio, posto che il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente per fronteggiare le obbligazioni poste a suo carico;
- le cause generatrici della situazione di sovraindebitamento sono illustrate nella relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi ex art. 14-ter, comma 3 L. 3 del 17 gennaio 2012 che si allega unitamente ai documenti prodotti, contenente: (i) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni (cfr. pag. 16 doc. 2); (ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte (cfr. pag. 16 doc. 2) ; (iii) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni (cfr. pag. 17 doc. 2); (iv) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori (cfr. pag. 17 doc. 2); (v) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (cfr. pag. 17 -18 doc. 2);
- il ricorrente ha fornito tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (cfr. doc. 2: Relazione ex art. 14-ter comma 3 L. 27 gennaio 2012, n. 3);
- l'indebitamento dell'esponente è stato generato dalle difficoltà sostenute dallo stesso legate: (i) alla separazione personale dalla moglie sig.ra Chiara Barberis, avvenuta nell'anno 2017 ed alla necessità di far fronte a nuove spese quali l'affitto presso un'abitazione diversa dalla casa coniugale, il mantenimento del figlio minorenni, oltre a farmaci e varie, (ii) al prestito contratto nel 2019, al fine di aiutare il nipote che versava in gravi difficoltà economiche e di salute (causate da un incidente in cui hanno perso la vita entrambi i suoi genitori), (iii) alle attuali condizioni di salute (grazie alle quali gli è stata riconosciuta un'invalidità pari al 67%), conseguenti a due infarti occorsi allo stesso sig. Ramaglia, che hanno comportato cure costose e postumi che tutt'ora permangono;
- attualmente il sig. Ramaglia lavora alle dipendenze della società "Rialto S.p.a." con



sede in Bresso (20091 - MI), Via Clerici n. 342, sede di lavoro Manta (CN), Strada Statale n. 124 (cfr. pag. 6 – 7 doc. 2: Relazione ex art. 14-ter comma 3 L. 27 gennaio 2012, n. 3);

- il ricorrente non è titolare di alcuna posizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio e non risultano esservi state movimentazioni (relativamente a cariche, partecipazioni, etc) negli ultimi cinque anni (cfr. pag. 7 doc. 2);

\*\*\*\*

### **considerato che**

- la Relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3, L. 27 gennaio 2012, n. 3 (cfr. pag. 6 e ss.) offre contezza delle ragioni dell'attuale condizione patrimoniale e finanziaria in cui versa il ricorrente, poiché, come evidenziato a pagina 16, *“l'indebitamento non è stato provocato dalla volontà del medesimo di vivere al di sopra delle sue possibilità, ma deriva da una serie di eventi che hanno causato una spirale debitoria che ha pregiudicato la vita del debitore e del proprio nucleo familiare. L'indebitamento ha avuto inizio principalmente nel 2017, anno in cui si è separato dalla moglie e momento in cui le sue finanze hanno subito un rilevante peggioramento. Il sig. Aurelio Ramaglia ha dovuto far fronte a nuove spese quali affitto, mantenimento figlio, farmaci e varie. Nel 2019 il ricorrente ha contratto un ulteriore prestito per aiutare il nipote che versava in gravi difficoltà economiche e di salute, causate da un incidente in cui ha perso entrambi i genitori. In tal modo il sig. Aurelio Ramaglia ha aggravato la sua posizione debitoria per una giusta causa, ovvero riuscire a riabilitare il nipote che risiede tutt'ora presso una casa di cura. Il ricorrente, a sua volta, non gode di ottima salute, ha avuto due infarti che hanno comportato cure costose e postumi che tutt'ora permangono (attualmente gli è stata riconosciuta un'invalidità del 67%)”* (cfr. doc. 2);

- la composizione dei debiti, alla data in cui è stata redatta la relazione ex art. 14-ter comma 3 L. 27 gennaio 2012, n. 3, è indicata nella medesima relazione (cfr. pag. 10 – 15 doc. 2) in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi (oltre che di eventuali titoli di prelazione);

.....



- in particolare, i crediti nei confronti del ricorrente sono così strutturati: spese in prededuzione per euro 6.659,61, crediti privilegiati ai sensi dell'art. 2751 c.c. per euro 1.403,40 (crediti alimentari), crediti chirografari per euro 75.217,89 (cfr. pag. 14 – 15 Relazione sub doc. 2);
- il ricorrente, in forza del decreto di omologa della separazione personale emesso in data 26 ottobre 2017 dal Tribunale di Cuneo, nel procedimento n. R.G. 1543/2017, è tenuto a corrispondere mensilmente alla moglie signora Chiara Barberis, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e fino all'indipendenza economica dello stesso, la somma di euro 350,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, nonché a provvedere al rimborso, nella misura del 50%, delle spese mediche specialistiche, non coperte dal S.S.N., delle spese sportive, ricreative e scolastiche, comprese quelle per doposcuola e aiuto compiti e quelle straordinarie, sostenute dalla madre nell'interesse del figlio minore, purché necessarie o previamente concordate previa esibizione della relativa documentazione giustificativa (cfr pag. 8 – 9 doc. 2);
- il debitore non ha compiuto atti oggetto di impugnativa da parte dei propri creditori (cfr. pag. 17 Relazione sub doc. 2);
- la situazione economica e patrimoniale del ricorrente e l'inventario di tutti i beni del debitore sono accuratamente descritti a pag. 6 e ss. Della Relazione (cfr. doc. 2): il ricorrente è percettore di reddito da lavoro subordinato; non è titolare di beni immobili o beni mobili registrati; non è altresì titolare di rapporti di c/c con saldo attivo; non è proprietario di beni di valore né intestatario di polizze assicurative o di cassette di sicurezza;
- lo stipendio percepito dal ricorrente è attualmente è gravato da una cessione volontaria del quinto costituita a seguito dell'erogazione del mutuo n. 590626 da parte di "IBL Banca S.p.A.", il cui piano di ammortamento si compone di n. 120 (centoventi) rate mensili pari ad euro 278,00 ciascuna, come riportato nella relazione allegata (cfr. pag. 12, 13 doc. 2);
- la cessione del credito suindicata non risulta opponibile alla presente procedura,



alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza, in forza dei quali il sovraindebitamento prevale sulle cessioni del quinto dello stipendio costituite e che il relativo credito maturato ha natura chirografaria (cfr. Trib. Genova 24.09.2021, Trib. Milano sez. civ. II 23.07.2020; Trib. Grosseto 11.11.2019; Trib. Firenze 03.07.2018; Corte Costituzionale n. 65/2022);

- la non opponibilità alla instaurata procedura concorsuale della predetta cessione del quinto dello stipendio comporta la sospensione e l'inefficacia dell'operatività della stessa.

Pertanto, il sig. Aurelio Ramaglia, ricorrendone i presupposti, ha predisposto con l'ausilio del dott. Alberto Martines quale Organismo di composizione della crisi ex art. 15 L. 3 del L. 27 gennaio 2012 la domanda di liquidazione dei beni che prevede:

(i) una durata di 4 (quattro) anni;

(ii) la sospensione dell'efficacia e l'inopponibilità alla procedura della cessione e del conseguente versamento del quinto dello stipendio percepito dal ricorrente alla banca "IBL Banca S.p.A.";

(iii) la messa a disposizione da parte del sig. Ramaglia, al netto di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (ai sensi dell'art. 14 ter comma 6, lett. b) L. 27 gennaio 2012) e quindi, altresì, del versamento del contributo periodico mensile al figlio minore, oltre al rimborso del 50% delle ulteriori spese come descritte nel decreto di omologa della separazione personale emesso dal Tribunale di Cuneo, delle somme mensili (per tutta la durata del presente piano) che eccedono l'ammontare pari ad euro 1.600,00 del proprio stipendio mensile, ovvero per una somma stimata, nell'arco di quattro anni, in complessivi euro 16.356,16, con la possibilità di rivedere tale somma al rialzo nel caso in cui i redditi del ricorrente aumentassero.

Sulla scorta di quanto sopra indicato la domanda di liquidazione prevede:

(I) la somma complessivamente messa a disposizione dei creditori sarà pari ad € 16.356,16 ed i creditori saranno pagati alla scadenza del piano di liquidazione,



corrispondendo gli importi come di seguito indicati;

(II) il pagamento integrale dei crediti prededucibili (ai creditori prededucibili viene assegnato l'importo di € 6.659,61);

(III) il pagamento integrale della creditrice privilegiata ex art. 2751 c.c. (alla quale verrà attribuito l'importo di € 1.403,40);

(IV) il pagamento nella misura del 11% dei creditori chirografari (ai quali viene attribuito l'importo di € 8.293,15 o la maggiore somma versata dal ricorrente nel caso in cui i percepenti redditi dovessero risultare superiori a quanto descritto e previsto nella relazione prodotta (cfr. pag. 6, 7 doc. 2).

Le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante (cfr. pag. 9 relazione doc. 2 e relativo sub allegato doc. 2) e della sua famiglia, comprensive del contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 350,00 al mese da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, nonché al rimborso, nella misura del 50%, delle spese mediche specialistiche, non coperte dal S.S.N., delle spese sportive, ricreative e scolastiche, comprese quelle per doposcuola e aiuto compiti e quelle straordinarie, sostenute dalla madre nell'interesse del figlio minore, purché necessarie o previamente concordate previa esibizione della relativa documentazione giustificativa dovute dal ricorrente, come dal certificato di stato di famiglia e dalla documentazione relativa alla separazione personale allegati alla relazione prodotta con il doc. 2 (cfr. relazione sub doc. 6), ammontano a complessivi euro 1.600,00.

Il Piano contenuto nell'Allegato 2 (Relazione ex art. 14 ter comma 3 L. 3/2012) è stato sottoposto all'attenzione del dott. Alberto Martines (Organismo di Composizione delle Crisi) il quale ha espresso il proprio giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione a supporto della domanda (cfr. doc. 2).

\*\*\*\*

### **Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto**

il sig. Aurelio Ramaglia, rappresentato e difeso ut supra, chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cuneo, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui



all'art. 14 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3,

Voglia:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni in capo al sig. Aurelio Ramaglia;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia secondo quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 6, lett. b) Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ove occorra anche mediante richiesta di integrazione documentale e disporre che le somme percepite mensilmente a titolo di stipendio dal ricorrente eccedenti l'ammontare di € 1.600,00 dovranno essere versate alla procedura di liquidazione per 4 (quattro) anni;
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. Legge 27 gennaio 2012, n. 3. A tal fine si fa presente che il dott. Martines, interpellato, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di liquidatore;
- accertata e dichiarata l'inopponibilità e l'inefficacia alla instaurata procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14<sup>ter</sup> e s.s. Legge 27 gennaio 2012, n. 3 della cessione del quinto dello stipendio percepito dal ricorrente per le ragioni addotte nella narrativa sopra teorizzata, disporre la immediata sospensione e/o l'estinzione e per l'effetto disporre l'immediata interruzione dei versamenti del quinto dello stipendio percepito dal ricorrente in favore di "IBL Banca S.p.A.";
- disporre altresì che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Con molta osservanza.

.....



Si allega:

1) Certificato di residenza Aurelio Ramaglia

2) Relazione ex art. 14 ter Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e relativi documenti allegati;

Cuneo, lì 07 giugno 2022

(Sig. Aurelio Ramaglia)

(Avv. Marco Pellegrino)

.....

